

Un accenno alla pretesa nullità per difetto di contestazione, lasciando l'argomento al collega della Procura Generale. L'immutazione non consentita del fatto andrebbe ravvisata nel fatto che la Corte ha ritenuto che la lesione minore, quella latero cervicale destra, sarebbe stata prodotta da un coltello più piccolo e diverso rispetto a quello contestato, nonché per il fatto che in sentenza si allude alla possibile presenza di un terzo coltello (vds. p. 238 dell'appello). Orbene, lasciando per un attimo da parte il preteso terzo coltello, la contestazione parla di uccisione mediante strozzamento e shock metaemorragico con componente asfittica derivato dalla lesione più importante alla regione latero – cervicale sinistra e da altra lesione in posizione laterale destra del collo, dall'arma di cui al Reperto 36, in piena conformità con la definitiva relazione autoptica del Dr. Lalli del 12.02.2008, p. 58.

La Corte ha ritenuto difficilmente ipotizzabile che le lesioni arrecate nella zona sottomentoniera ed evidenziate dai periti del GIP siano riconducibili all'azione di un unico coltello (vds. p. 170). Ha riferito la lesione più grave e quella centrale, insieme con lo strozzamento, nel determinismo della morte, al coltello di cui al capo B) delle imputazioni (vds. pp. 171 e segg. della sentenza). Delle due modalità di condotta che hanno determinato la morte, l'utilizzo dell'arma in sequestro ha certamente provocato la lesione maggiore e decisiva. La Corte lo afferma a chiare lettere a p. 163: “ questa Corte ritiene che la morte di Meredith Kercher fu determinata dall'asfissia cagionata dalla ferita di maggiore gravità inferta al collo a seguito della quale finì anche nelle vie aeree impedendo l'attività respiratoria , situazione aggravata dalla rottura dell'osso ioide – anche questa riconducibile – anche questo riconducibile all'azione del tagliente - con

conseguente dispnea” (vds. la sentenza a p. 163).

Il fatto, poi, che quella nella zona destra e altre minori possano essere state inferte con altro coltello, di ben più ridotte dimensioni, non costituisce immutazione del fatto contestato, poiché comunque la lesione più grave e quella centrale nel determinismo della morte è stata prodotta col coltello contestato.

Quanto al preteso “terzo coltello”, si può leggere attentamente la p. 175 ma non si trova il benché minimo riferimento ad un terzo coltello. La Corte sta motivando le ragioni che l’hanno indotta a ritenere che la lesione nella regione latero cervicale sinistra, la più profonda e grave e, nel farlo, afferma che neppure le conclusioni del Prof. Vinci, CT del Sollecito, in relazione all’impronta sul coprimaterasso possono spostare la decisione assunta. Si può condividere o meno quanto argomentato dalla Corte, che non è affatto sicura, tra l’altro, che le macchie sul coprimaterasso siano riconducibili ad un coltello, ma non si può dire, a giustificazione dell’eccezione, che la Corte abbia ipotizzato l’esistenza di un terzo coltello e, quindi, vi sarebbe l’eccepita nullità per difetto di contestazione.

Non vi è, pertanto, alcuna radicale trasformazione del fatto nei suoi elementi essenziali, tale da dar luogo a un’incertezza sull’oggetto dell’imputazione da cui derivi un reale pregiudizio per la difesa (Cass. pen. Sez. VI 30.07.1998 n. 8854). Tra il fatto contestato e quello ritenuto in sentenza non vi è una incompatibilità sostanziale (vds. Cass. pen. Sez. II 23 maggio 1994 n. 5907). Tutt’al più si potrà ritenere la lesione minore riconducibile a un diverso, secondo strumento la cui esistenza è, peraltro, riferibile alla rescissione del frammento di reggiseno e, quindi, comunque esistente agli atti.

Nessuno ha, però, parlato di un “terzo coltello”. Non vi è stata nessuna modifica della dinamica del fatto rispetto a quanto contestato: pluralità di soggetti, stretta al collo e azione dapprima di compressione delle vie aeree superiori e poi lesiva con arma da punta e da taglio. L’eccezione è, quindi, destituita di fondamento.